



# COMUNE RECOARO TERME

Prov. VI  
c.f. 00192560241

## VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. di reg. 28

del 30-04-2015

### OGGETTO

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DI UN REGISTRO/ELENCO DEI CITTADINI CHE VOGLIONO DEPOSITARE IL PROPRIO TESTAMENTO BIOLOGICO**

#### *Seduta pubblica*

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **Trenta** del mese di **Aprile** alle ore **18:30** nella Sala delle Adunanze del Consiglio, convocati i Consiglieri del Comune con lettera n. 4193 del 24.4.2015, regolarmente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco Sig. *Ceola Dott. Giovanni*, con la partecipazione del Segretario Generale *Novella Dott. Paolo* e l'assistenza degli scrutatori sigg.

Fatto l'appello risultano:

p – *CEOLA Giovanni*  
p – *VIERO Franco*  
p – *STORTI Lisa*  
ag – *ANTONIAZZI Luca*  
p – *SANTAGIULIANA Daniele*  
p – *DAL LAGO Massimiliano*

p – *VAGIOTINI Vittorino*  
p – *CHECCHETTO Andrea*  
p – *BENETTI Sonia*  
p – *PIANALTO Andrea*  
p – *CELLI Franca*

\*\*\*\*\*

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

L'Istruttore Amministrativo  
(f.to Sgorbati)

\*\*\*\*\*

## O G G E T T O

### **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DI UN REGISTRO/ELENCO DEI CITTADINI CHE VOGLIONO DEPOSITARE IL PROPRIO TESTAMENTO BIOLOGICO**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'articolo 32 della **Costituzione stabilisce** che "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*"; vi è in esso ribadita la necessità che vi sia un'espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario;
- l'articolo 13 della Costituzione afferma che "*la libertà personale è inviolabile*", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- l'articolo 2 della Costituzione afferma che "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*";

Considerato che:

- **la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea** sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti all'integrità della persona (Capo 1, *Dignità*, articolo 3 *Diritto all'integrità della persona*);
- **la Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina**, Oviedo 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n. 145 del 28.3.2001, stabilisce all'articolo 9 che "*i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione*"

Preso atto che:

- il nuovo **Codice di Deontologia Medica** adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che "*il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato....*", all'art. 35 afferma che "*il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente. (...) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il*

*medico deve desistere da atti .curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona;*

- lo stesso Codice di Deontologia Medica, all'articolo 38 afferma che *"il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (...). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato"*

Ritenuto che:

- in assenza di una specifica normativa nazionale è comunque possibile, così come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, redigere un testamento biologico predisponendo un atto che permetta di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso;

- secondo quanto affermato dall'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) i Comuni possono legittimamente istituire e tenere un Registro dei Testamenti Biologici-Dichiarazioni anticipate di volontà, in quanto i presupposti della legittimità possono essere ricondotti "allo svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità" (art.13, comma 1, D.Lgs. n.267 del 2000);

- è legittimo, sempre secondo quanto affermato dall'ANCI "che i registri possano essere istituiti e organizzati qualora si limitino a contenere la notizia che le Dichiarazioni Anticipate di Volontà siano state rese, potendosi questa attività configurare anche come attività fondata sull'art.47 del D.p.r. n.450 del 2000 in materia di atti notori e comunque non essendo in violazione di alcuna specifica legge statale";

Valutato che:

- **il Comitato Nazionale di Bioetica** si è così espresso in data 18 Dicembre 2003: *"... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina..."; ed ha inoltre così specificato: "le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà"*

Rilevato che:

- spettano al Comune, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.267/2000, "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei beni alla persona e alla comunità" e ritenuto che l'istituzione del registro delle DAT (Dichiarazione Anticipata di Trattamento) – avente ad oggetto l'iscrizione nominativa dei soggetti che hanno redatto e sottoscritto una DAT ed allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, della provenienza, della reperibilità delle dichiarazioni e dell'indicazione del fiduciario – sia ascrivibile a tale settore organico di materie;

- considerato il ruolo del Comune, a sensi dell'art.3 D.Lgs. n.267/2000, quale ente a fini generali, preposto alla cura degli interessi della collettività locale e alla promozione del relativo sviluppo sociale e civile;

- richiamato il D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e dato atto della necessità di attenersi alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento ai dati acquisiti per la costituzione del registro;

Rilevato altresì che:

- i Comuni possono, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, dello stato civile e del servizio elettorale, non solo ai fini della conservazione ed archiviazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dai residenti, ma anche per altre finalità consentite dalla legge;
- i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire la conservazione e l'archiviazione in forma pubblica di dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario, rese nel rispetto della normativa vigente inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili;
- l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;
- tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti i residenti la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita:

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. n. 267/2000 ed allegato sub A) alla presente deliberazione;

Udita la discussione riassuntivamente riportata di seguito al dispositivo di deliberazione;

Visto l'esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:

*presenti e votanti n. 10*

\* favorevoli n. 9

\* contrari /

\* astenuti n. 1 (Viero)

## **D E L I B E R A**

1. di istituire un Registro - Elenco dei cittadini che hanno depositato un testamento biologico;
2. di dare atto che tale Registro - Elenco è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Recoaro Terme ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento con indicazione del notaio rogante ovvero del fiduciario e/o depositario, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il "Regolamento comunale per il Registro - Elenco dei cittadini che hanno depositato un testamento biologico" (Allegato "B");
4. di demandare alla Giunta comunale l'adozione dei successivi provvedimenti da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente atto per l'adozione del Registro - Elenco e l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative".

### ***DISCUSSIONE***

**IL SINDACO:** Al quinto punto dell'ordine del giorno troviamo l'approvazione del Regolamento Comunale per l'istituzione di un registro/ elenco dei cittadini che vogliono depositare il proprio

testamento biologico. L'argomento è stato sollecitato da alcuni cittadini in epoca passata e da alcuni cittadini anche recentemente. per cui ho deciso di sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale questo Regolamento. Il testamento biologico, volevo illustrarlo un attimo nei suoi contenuti. Con questo termine, detto anche testamento di vita o dichiarazione anticipata di trattamento, si fa riferimento alla manifestazione di volontà espressa da una persona, in condizioni di lucidità mentale, relativamente alle terapie alla quali intende o non intende acconsentire. Ad esempio alle cure di malattie con lesioni cerebrali irreversibili o invalidanti, o malattie che lo costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano la normale vita di relazione.

L'art. 32 della nostra Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ci sono riferimenti a questo nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella convenzione dei diritti umani, nel Codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei medici, chirurghi ed odontoiatri (Giuramento di Ippocrate), altresì il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso precisando come sia necessario dare piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina.

La discussione aperta al Parlamento e nel paese, dura da tempo, al centro di un dibattito articolato, sia in ambito scientifico che giuridico, tenuto conto che si investe trasversalmente questioni di ordine clinico/medico e questioni etico/religiose con inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano. Anche i casi di Welby e della Englaro, sono stati esaminati dalla magistratura ed in assenza di una normativa nazionale in materia esistono queste dichiarazioni anticipate di volontà di trattamento.

In questo scenario, al Comune ed al Sindaco in particolare nella sua veste di autorità sanitaria, possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario. Da questa situazione quindi ho deciso di portare in Consiglio Comunale il testo che avete trovato nella vostra cartellina per cui lo sottopongo alla vostra attenzione.

**LA CONSIGLIERE BENETTI** : L'istituzione del Registro è una di quelle cose che non costa nulla, ma risulta importante da molti punti di vista, soprattutto va ad aumentare la libertà individuale della persona, conferendo allo status di cittadini una marcia in più, è un atto laico di grande apertura mentale e di profondo rispetto, che fa onore al nostro comune e gli conferisce un tocco di progressismo che in verità non ha, ma comunque è una ventata di aria buona rispetto alle solite discussioni che purtroppo siamo costretti ad affrontare in questa sede istituzionale. Infine è la dimostrazione plastica, se ce ne fosse bisogno, di come le amministrazioni locali sono sempre un passo avanti rispetto all'amministrazione Statale e quindi siamo molto soddisfatti della proposta. Visto che si può dire che su questo argomento il ghiaccio è rotto, sarebbe interessante valutare anche l'istituzione di un Registro delle coppie di fatto, anche se l'argomento è di tutt'altro tenore ed attiene più a questioni pratiche che non a questioni etiche. Mi sembrava giusto far notare questa nostra idea anche per fare in modo che il comune tenga il passo con la vita quotidiana dei suoi cittadini.

**LA CONSIGLIERE CELLI**: Anch'io approvo l'istituzione di questo Registro, perché è veramente un far sentire alla popolazione che noi crediamo soprattutto in quello che loro possono fare. Ci sono magari delle perplessità in molte situazioni dal punto di vista etico, comunque siccome nulla osta alla persona di fare o non fare la cosa, ogni cittadino lo può fare in piena libertà, credo sia una cosa ben fatta. L'importante è che il Comune sia già organizzato per poter ricevere le persone che intendono fare questo. Chiedo quindi se il Comune, se noi approviamo questo, è già pronto e la cosa diventa immediatamente esecutiva oppure no?. Se domattina arriva una persona che vuole fare il testamento biologico, lo può fare o abbiamo dei tempi di attesa per istituirlo? Questo vorrei sapere e capire com'è la situazione nel nostro comune per quanto

riguarda l'iter e l'istituzione di questo registro/elenco e sono perfettamente d'accordo che sia una cosa ben fatta.

**IL SINDACO:** questo è il primo passo e riguarda l'approvazione del regolamento che istituisce il registro, poi ci saranno dei passi successivi di ordine tecnico che andremo a compiere.

**ASSESSORE VIERO:** Per quanto mi riguarda, l'oggetto è molto specifico perché si tratta di istituire un registro/elenco dei cittadini interessati. Evidentemente è uno strumento legato a delle tematiche molto delicate e complesse come già è stato rilevato. Per quanto mi riguarda, condivido in pieno tutti gli ordinamenti, gli ordini del giorno e i principi richiamati a partire dalla Costituzione e dai Diritti Fondamentali ai Diritti dell'Uomo, al codice di Deontologia Medica, al Comitato Nazionale di Bioetica e rilevo, come è stato fatto notare, che non c'è una specifica normativa nazionale al riguardo che faccia sintesi di questi principi fondamentali delle persone e dei cittadini con l'operatività concreta. Certamente i Comuni hanno facoltà di istituire o non istituire un registro/elenco quindi è loro facoltà. La mia posizione sarà di astensione perché ritengo che uno Stato non possa non intervenire a fare sintesi di una materia così delicata dove si incrociano diritti fondamentali della persona e quindi della libertà con le problematiche collegate di etica, di bioetica e anche religiose. Quindi è un compito che lo Stato dovrebbe sentire suo, in primo luogo perché non parte da zero, ha tutta una serie di orientamenti e di principi, non dovrebbe fare altro che tradurlo in pratica. Quindi io in questo momento, pur condividendo tutte le premesse ed i principi fondamentali, in assenza di questa normativa nazionale e di fronte alla possibilità che il Comune possa o non possa intervenire in questo momento io mi astengo proprio per questa motivazione.

**IL CONSIGLIERE SANTAGIULIANA:** Anch'io volevo dire solo che condivido le parole del Consigliere Benetti e degli altri. Praticamente ritengo che sia un'azione che da più libertà alle persone quando si introduce un qualcosa che permetta di essere più liberi, di potersi esprimere e di poter seguire quello che si sente e quelle che sono le convinzioni o i sentimenti. Penso che ciò sia una buona cosa, quindi la mia posizione è a favore di questo ordine del giorno.

**IL SINDACO:** Passa alle dichiarazioni di voto:

**LA CONSIGLIERE BENETTI:** Recoaro Cambia vota a favore.

**LA CONSIGLIERE CELLI:** Anch'io auspico che lo Stato disciplini la cosa ma siccome lo Stato è sempre molto lento è meglio che i comuni inizino a fare qualcosa che poi lo Stato farà suo e disciplinerà la materia. Perché condivido che questa sia una materia che correttamente dovrà essere disciplinata da una normativa generale e comunque io voto a favore.

**IL CONSIGLIERE VAGIOTINI:** Sul punto cinque dell'ordine del giorno diciamo che la maggioranza voterà sicuramente a favore pur lasciando libertà ad ogni singolo di decidere.

Segue la votazione che approva la deliberazione nel modo seguente:

favorevoli	n. 9
contrari	/
astenuti	n. 1 (Viero)

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to Ceola

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Novella

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.  
Esecutiva dopo il decimo giorno.

Lì \_\_\_\_\_

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da più fogli.

Lì \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**